

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1499**Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L193 del 1 luglio 2014) e in particolare l'art. 14 «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende»;
- il regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20 febbraio 2019 L48);
- il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUUE L156 del 20 giugno 2017);
- il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 31 marzo 2016;
- la legge 2 giugno 1988, n. 218 «Misure per la lotta contro l'affa epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», in particolare l'articolo 2, comma 3 secondo cui il Ministro della Sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti;
- il decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'affa epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- l'ordinanza 19 dicembre 2016 del Ministero della Salute: «Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile». (16A09098), (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2016), che all'allegato A stabilisce i requisiti strutturali degli allevamenti avicoli;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ed in particolare:
- l'art. 18 (Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti) lett. b) con cui si stabilisce che sono posti in essere aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizootie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione;
- l'art. 27 (Strumenti di intervento finanziario) lett. c) con cui si stabilisce che gli interventi e le iniziative previste nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca possono essere attuati attraverso premi e aiuti che consistono in contributi finanziari, una tantum o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Considerato che

- la continua introduzione e la successiva circolazione di virus influenzali ad alta patogenicità, non più dovuta solo a fenomeni migratori ma anche stanziali, in particolare negli allevamenti avicoli della pianura padana, ha conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo lombardo rendendo necessaria l'elaborazione di un programma di messa in sicurezza del comparto avicolo regionale;
- il ripetersi di focolai di infezione è correlato principalmente:
- alle caratteristiche biologiche del virus (largo spettro d'ospite, persistenza nell'ambiente e in serbatoi naturali sia selvatici, sia domestici, scarso potere patogeno con possibile insorgenza di infezioni asintomatiche, ecc.)
- alla persistenza dell'infezione in aree ad elevata densità di allevamenti avicoli con presenza contemporanea di numerose specie sensibili,
- alla reintroduzione negli allevamenti domestici di soggetti infetti per contatto con volatili selvatici;
- alle caratteristiche organizzative e strutturali dell'industria avicola (strette connessioni funzionali fra gli allevamenti, elevato numero di contatti a rischio unitamente all'inconstante applicazione delle necessarie misure di biosicurezza;

Considerato inoltre che:

- l'influenza aviaria unitamente ad altre epizootie è inserita nella lista O.I.E (Office International des Epizooties) dell'organizzazione mondiale della sanità animale;
- in ogni circostanza occorre assicurare le condizioni di benessere animale e biosicurezza negli allevamenti avicoli per prevenire l'insorgenza di focolai epizootici e garantire il presidio sulla salute umana, così come richiesto d.lgs. n. 191/2006 art. 4, dalla direttiva 2003/99/CE e dai regolamenti comunitari in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- l'implementazione di misure di biosicurezza debbano trovare applicazione uniforme su tutto il territorio regionale e nazionale, al fine di garantire:
 - lo sviluppo razionale del comparto avicolo;
 - il pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie sul benessere animale;
 - l'adozione di standard minimi essenziali per il controllo degli agenti di tossinfezione alimentare previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza alimentare;
 - l'avvio dell'applicazione delle Buone Pratiche di Allevamento anche nel settore avicolo;

Ritenuto pertanto che, sulla base delle considerazioni sopraelencate, sia urgente e necessario approvare «il Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli» di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il presente atto e il suo allegato è stato inviato secondo la procedura dell'art. 9 «Pubblicazione e informazione» del regolamento (UE) n. 702/2014 alla Commissione Europea al fine della numerazione del regime di aiuto il 13 marzo 2019;
- in data 19 marzo 2019 la Rappresentanza Permanente d'Italia ha comunicato alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi tramite mail, agli atti, la registrazione del 15 marzo 2019 del regime di aiuto di stato SA.53760(2019/XA) - «Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffu-

sione delle epizootie negli allevamenti avicoli»;

- per assegnare il sostegno di cui al presente atto sia necessario il rispetto del regime SA.53760(2019/XA) - «Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli» e degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione» 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 14 «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende» con particolare riferimento al par. 3 lett. e del regolamento (UE) n. 702/2014 come integrato dal reg. (UE) n. 2019/289;

Ritenuto quindi

- di demandare a successivo provvedimento del dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnica e politiche ittiche» le eventuali definizioni di specifiche tecniche per l'attribuzione del contributo;
- che l'erogazione dei contributi del «Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli» viene disposta secondo i criteri contenuti nell'Allegato «A» e in ogni caso sulla base della disponibilità del bilancio regionale;
- di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14051 per € 1.000.000,00 bilancio 2019 e per € 1.000.000,00 bilancio 2020;

Precisato che:

- nel rispetto dell'art. 1 par. 5 lett. b) del reg. (UE) 702/2014 come modificato dall'articolo 1 del reg. (UE) n. 2019/289 alle imprese, qualificate come PMI dall'allegato I del reg. (UE) n. 702/2014 non potrà essere erogato il contributo se le stesse imprese risultassero destinatarie di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del reg (UE) n. 702/2014;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui ai regolamenti (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, riguardanti la dichiarazione dei contributi inquadriati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e la posizione in merito alla condizione di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;

Acquisito nella seduta del 12 marzo 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 e decreto del 17 luglio 2017 n. 8713 del Segretario Generale «Individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di stato e ulteriori determinazioni ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017», che si tiene agli atti;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare «il Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli» di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attuare il presente atto e il suo allegato, parte integrante e sostanziale, nel rispetto del regime SA.53760(2019/XA) - «Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli» e degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione» 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 14 «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende» con particolare riferimento al par. 3 lett. e del regolamento (UE) n. 702/2014 come integrato dal reg. (UE) n. 2019/289;

3. di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14051 per € 1.000.000,00 sul bilancio 2019 e per € 1.000.000,00 sul bilancio 2020;

4. di demandare a successivo provvedimento del dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnica e politiche ittiche» le eventuali definizioni di specifiche tecniche per l'attribuzione del contributo;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A – PROGRAMMA REGIONALE DELLE INIZIATIVE DI BIOSICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE EPIZOOZIE NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Premessa

La continua introduzione e la successiva circolazione di virus influenzali ad alta patogenicità, non più dovuta solo a fenomeni migratori ma anche stanziali, in particolare negli allevamenti avicoli della pianura padana, ha conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo lombardo rendendo necessaria l'elaborazione di un programma di messa in sicurezza del comparto avicolo regionale.

Il presente regime di aiuto, pertanto prendendo spunto dalle considerazioni esposte, riguarda la definizione di un programma di iniziative di biosicurezza per il controllo e la prevenzione della diffusione delle epizoozie negli avicoli.

Per la definizione del programma è stato valutato che il ripetersi di focolai di infezione è correlato principalmente:

- alle caratteristiche biologiche del virus (largo spettro d'ospite, persistenza nell'ambiente e in serbatoi naturali sia selvatici, sia domestici, scarso potere patogeno con possibile insorgenza di infezioni asintomatiche, ecc.)
- alla persistenza dell'infezione in aree ad elevata densità di allevamenti avicoli con presenza contemporanea di numerose specie sensibili,
- alla reintroduzione negli allevamenti domestici di soggetti infetti per contatto con volatili selvatici;
- alle caratteristiche organizzative e strutturali dell'industria avicola (strette connessioni funzionali fra gli allevamenti, elevato numero di contatti a rischio unitamente all'incostante applicazione delle necessarie misure di biosicurezza.

2 Base giuridica

2.1 Normativa Nazionale

- la legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", in particolare l'articolo 2, comma 3 secondo cui il Ministro della Sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti;
- decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;
- decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- l'ordinanza 19 dicembre 2016 del Ministero della Salute: "Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile». (16A09098), (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2016), che all'allegato A stabilisce i requisiti strutturali degli allevamenti avicoli;

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 “registro nazionale degli aiuti di stato” e in particolare l'art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'art. 9 “registrazione degli aiuti individuali”;
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.

2.2 Disposizioni Europee

- regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L193 del 1.07.2014) e in particolare l'art. 14 “Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende”;
- regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUUE L156 del 20.06.2017);
- regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 31/03/2016;
- regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20.2.2019 L48);
- regime di aiuto di stato SA.53760(2019/XA) – “Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli”.

3. Beneficiari

Sono beneficiari del regime di aiuto le piccole, micro e medie imprese (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (allegato I del Trattato dell'UE). Per piccole e medie imprese si intendono le imprese aventi le caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento UE n. 702/2014. Sono escluse dalle misure di aiuto le grandi imprese. Non possono beneficiare del sostegno di cui al presente regime le imprese che si trovano in stato di difficoltà come definito all'art. 2 par. 14 del reg. (UE) n. 702/2014.

4. Localizzazione degli interventi

Gli interventi finanziati nell'ambito del presente programma di prevenzione sono situati nel territorio della Lombardia con particolare riguardo alle aree assoggettate a vincoli sanitari restrittivi imposti dall'Autorità Sanitaria competente per insorgenza di focolai di influenza aviaria per il periodo che va dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018.

Tali aree ad alta densità avicola e comunemente caratterizzate da un elevato rischio di introduzione e diffusione del virus influenzale, si identificano:

- nella ex area di vaccinazione di cui alla d.G.r. X/5586 del 19/09/2016;
- nella ex area di monitoraggio intensivo, di cui alla d.G.r. X/5586 del 19/09/2016;
- nel rimanente territorio lombardo.

L'ordine così definito costituisce anche l'ordine prioritario di finanziamento.

5. Interventi finanziabili

- **impianto fisso automatizzato e temporizzato per la disinfezione degli automezzi da realizzarsi entro il 31/12/2019:** tale impianto dovrà prevedere sistemi automatici per la disinfezione nei punti obbligati di passaggio dei camion e dei veicoli, sia in ingresso che in uscita (sbarre a tempo), azionati da apposite fotocellule;

- **impianto di ventilazione forzata:** la ventilazione di tipo forzato garantisce una migliore aerazione dei capannoni, specie nei mesi estivi, inoltre evita la necessità di apertura delle porte dei capannoni per effettuare il ricambio d'aria e quindi diminuisce il rischio di contatto con avifauna selvatica;

- **recinzione fissa delimitante l'area di allevamento:** nel caso siano presenti in azienda altre strutture (abitazione, deposito materiale, ecc) non destinate all'attività di allevamento, dovrà essere installata un'adeguata recinzione fissa che delimiti fisicamente l'area di allevamento in modo tale che l'unico punto di accesso a tale area sia costituita dalla zona filtro/punto di disinfezione automezzi;

- **struttura idonea per il trasferimento pulcini da un capannone all'altro:** la struttura ha lo scopo di evitare qualsiasi possibile contatto diretto e/o indiretto con avifauna selvatica; la struttura infatti garantisce che i pulcini trasferiti da un capannone ad un altro non entrino in contatto con agenti patogeni esterni, quali escrementi di uccelli e altri vettori di trasmissione dell'influenza;

- **fondo impermeabile nell'area di allevamento:** si finanzia la dotazione di tutta l'area di allevamento del capannone di un fondo impermeabile che possa garantire una più efficace pulizia della superficie;

- **impianto per caricamento silos dall'esterno dell'allevamento:** la struttura finanziata evita in tal modo che gli automezzi entrino in allevamento per la fornitura del mangime;

6. Definizione dell'entità del contributo

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa per le seguenti tipologie di intervento:

- **realizzazione di impianto fisso automatizzato e temporizzato per la disinfezione degli automezzi:** fino ad un massimo di € 10.000 finanziabile fino all'80% del costo ammissibile;

- **realizzazione impianto di ventilazione forzata:** fino ad un massimo di € 50.000 finanziabile fino all'80% del costo ammissibile;
- **acquisto di recinzione fissa delimitante l'area di allevamento:** fino ad un massimo di € 15 per metro lineare, e comunque per una spesa massima di €10.000, finanziabile fino all'80% del costo ammissibile;
- **acquisto di idonea struttura per il trasferimento dei pulcini da un capannone all'altro adeguata ad evitare il contatto diretto e/o indiretto con l'avifauna selvatica:** fino ad un massimo di € 4.000 finanziabile fino all'80% del costo ammissibile;
- **realizzazione di un fondo impermeabile nell'area di allevamento:** fino ad un massimo di € 50 per metro quadrato, e comunque per una spesa massima di € 8.000, finanziabile fino all'80% del costo ammissibile;
- **realizzazione di un impianto per caricamento silos dall'esterno dell'allevamento:** fino ad un massimo di € 20.000 finanziabile fino all'80% del costo ammissibile.

Le tipologie di intervento sopracitate saranno finanziate previo collaudo della messa in opera delle attrezzature, degli impianti e delle strutture, da parte delle Autorità competenti.

Non sono ammissibili a finanziamento i relativi costi di interventi sulle strutture, manodopera ed i costi di progettazione.

7. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto in toto delle disposizioni previste dal regime di aiuto di stato SA.53760(2019/XA) – “Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli”, dal regolamento (UE) n. 702/2014 e successive modifiche e integrazioni, di cui in particolare:

- l'art. “1” Campo d'applicazione e nello specifico:
 - il par. 1 lett. a) che dispone che gli aiuti delle categorie contemplate all'art. 14 in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) i) attive nella produzione agricola primaria siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica: 1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 5 lett. a) come modificato dall'articolo 1 del reg. (UE) n. 2019/289 che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è

subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

- l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:
- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;
 - l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
 - l'art. 6 "effetto incentivazione" e nello specifico:

- il par. 2 che dispone che il beneficiario prima dell'avvio dei lavori abbia presentato domanda scritta all'autorità competente e che nella domanda siano indicati: 1) nome e dimensione dell'impresa; 2) descrizione dell'intervento con data di inizio e fine dello stesso; 3) ubicazione dell'intervento e/o attività; 4) elenco dei costi ammissibili; 5) strumento dell'aiuto (sovvenzione diretta) e importo del finanziamento;

- l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

- l'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;

- l'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

- l'art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

- l'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

- l'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla

data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

Inoltre perché sia possibile erogare gli aiuti in sostegno alle PMI devono essere rispettate le disposizioni specifiche contenute all'art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 che dispone possano essere erogati contributi alle PMI attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE per investimenti destinati alla prevenzione della diffusione di zoonosi come indicato al par. 3 lett. e).

In osservanza al paragrafo 14 del predetto articolo l'intensità massima dell'aiuto non potrà essere superiore all'80% dei costi ammissibili degli investimenti che verranno realizzati da ciascun allevatore singolarmente.

Le disposizioni contenute nel presente atto sono le condizioni necessarie per il finanziamento degli investimenti e le stesse sono vincolanti anche in caso di finanziamento parziale.

Il presente regime è valido fino al 30.06.2021.